



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1975

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

approvazione dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma 2020-2023 tra la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler, per l'organizzazione della formazione specifica in medicina generale, delle iniziative di formazione continua afferenti la medicina generale e della formazione per medici di RSA.

Il giorno **19 Novembre 2021** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**MATTIA GOTTARDI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

il Decreto Legislativo n. 368 e s.m. recante “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” e s.m. disciplina al Titolo IV la formazione specifica in medicina generale prevedendo che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del servizio sanitario nazionale sia necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, diploma che si consegue al termine di un corso della durata di tre anni, articolato in almeno 4800 ore di formazione di cui i due terzi di natura pratica.

A differenza delle altre specializzazioni dell’area medica, per le quali la formazione, dopo la laurea in medicina e chirurgia, continua nell’ambito delle Università (Scuole di specializzazione), la formazione del medico di medicina generale, proprio per la territorialità che caratterizza la professione, è demandata, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, alle Regioni/Province Autonome.

L’articolo 4 ter della legge provinciale n. 4/1991 e s.m. prevede che la Provincia realizzi le attività di formazione specifica in medicina generale di cui al predetto Decreto Legislativo direttamente, anche avvalendosi degli enti di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006. Detti enti (articolo 2 della lp n. 3/2006) si qualificano come enti strumentali della Provincia ossia enti pubblici, anche economici, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge e da regolamento nonché enti privati quali fondazioni, associazioni e società di capitali disciplinati dal codice civile e istituiti sulla base della legge, per l’organizzazione e la gestione esternalizzata di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché di servizi o attività, anche a carattere tecnico, strumentali alle attività istituzionali.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1748 di data 30 ottobre 2020 è stato approvato un Protocollo quadro per la formazione specifica in medicina generale tra la Provincia Autonoma di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, l’Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sottoscritto rispettivamente in data 11 novembre 2020 (Provincia), 12 novembre 2020 (Fondazione Bruno Kessler), 3 dicembre 2020 (Ordine provinciale dei medici chirurghi) e 27 novembre 2020 (Azienda provinciale per i servizi sanitari).

Tenuto conto della scadenza al 31 dicembre 2020 della convenzione in atto con l’Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri per la gestione della formazione specifica in medicina generale, il Protocollo è entrato in vigore alla data di sottoscrizione, al fine di garantire la gestione di detta formazione secondo le modalità in esso previste a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, prorogabile per un ulteriore anno previo scambio di corrispondenza tra le parti

Tramite detto Protocollo, è stato avviato un processo di riorganizzazione della formazione specifica in medicina generale in provincia di Trento, volto a valorizzare, tenuto conto dell’esperienza formativa e gestionale acquisita negli anni, la collaborazione tra i predetti soggetti che a diverso livello e secondo specifiche competenze, hanno contribuito in questi anni alla realizzazione e crescita delle attività formative.

Tra detti enti rientra per la prima volta anche la Fondazione Bruno Kessler, quale ente strumentale della Provincia che si è impegnata nell’ambito del Protocollo (articolo 7) a garantire la gestione organizzativa, amministrativa e contabile della formazione specifica in medicina generale e delle altre iniziative di cui al Protocollo quadro che rientrano nell’ambito della formazione continua afferente alla medicina generale e per i medici delle RSA.

L'articolo 7 del Protocollo prevede inoltre che la Provincia, tramite un suo Atto Aggiuntivo all'Accordo di programma con la Fondazione Bruno Kessler, assegni le relative risorse economiche per il triennio 2021-2023 ed individui le modalità di rendicontazione ed erogazione.

Con nota 1 dicembre 2020 prot. n. 0775836, l'Assessore alla Salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, nelle more della sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 2020/2023, ha chiesto la collaborazione di FBK nel mettere in atto quelle misure volte a garantire ad inizio anno 2021 la continuità delle attività didattiche e amministrative della Scuola di medicina generale.

La gestione organizzativa, amministrativa e contabile della formazione specifica in medicina generale e delle iniziative di formazione continua afferenti alla medicina generale con l'inizio dell'anno 2021 è quindi stata assunta dalla Fondazione Bruno Kessler ed è stata così garantita anche la prosecuzione delle attività didattiche.

Per quanto riguarda la formazione per i medici di RSA che sarà organizzata ai sensi di quanto previsto nelle direttive RSA 2021 (approvate con DGP n. 2265/2020) si propone di affidarne la gestione organizzativa, amministrativa e contabile alla Fondazione Bruno Kessler a decorrere dall'anno 2022, con la realizzazione di due edizioni formative da realizzarsi rispettivamente una nell'anno 2022 e l'altra nell'anno 2023.

Con deliberazione n. 124 di data 30 gennaio 2020, la Giunta provinciale ha approvato l'Accordo di programma 2020-2023 per la XVI legislatura tra la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler.

Fermo restando quanto previsto dal Protocollo quadro sopra citato relativamente all'assegnazione, tramite atto aggiuntivo all'Accordo di programma in essere, delle risorse economiche per la gestione organizzativa, amministrativa e contabile della formazione specifica in medicina generale e delle altre iniziative rientranti in detto Protocollo, la Fondazione Bruno Kessler ha evidenziato nell'ambito dei propri strumenti di programmazione (Piano triennale delle attività delle attività e budget economico 2021-23 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 112 di data 29 gennaio 2021) la compartecipazione alla gestione della Scuola di formazione specifica in medicina generale, in quanto da alcuni anni detta Scuola è ubicata presso la sede della Fondazione medesima, a seguito di contratto di comodato stipulato con la Provincia.

Con nota 9 giugno 2021 (acquisita con prot. 417922 del 10 giugno 2021), la Fondazione Bruno Kessler ha presentato il preventivo per il triennio 2021-2023 per la gestione della formazione specifica in medicina generale e per le iniziative di formazione continua afferenti la medicina generale per un importo pari ad € 371.000,00/anno.

Con nota 7 ottobre 2021 (acquisita con prot. n. 735240 dell'11 ottobre 2021) la Fondazione Bruno Kessler ha presentato il preventivo per la gestione della formazione dei medici delle RSA per un importo pari ad € 64.000,00, prevedendo una quota di iscrizione dell'importo di euro 500,00 a carico del medico;

Come previsto dall'articolo 4 del Protocollo quadro per la formazione specifica in medicina generale, il Comitato di coordinamento:

- nella seduta del 25 giugno 2021 ha espresso parere positivo rispetto al preventivo triennale per la gestione della formazione specifica in medicina generale e le iniziative afferenti alla medicina generale, per l'importo di € 371.000,00/anno per gli anni 2021, 2022 e 2023;

- nella seduta del 12 ottobre 2021 ha espresso parere favorevole rispetto al preventivo per la gestione della formazione per medici delle RSA per l'importo di € 64.000,00, concordando nella realizzazione di un corso nell'anno 2022 e un corso nell'anno 2023;

Con il presente provvedimento si intende quindi:

- approvare il preventivo di spesa triennale 2021/2023 della formazione specifica in medicina generale e delle iniziative di formazione continua afferenti la medicina generale per un importo pari ad € 371.000,00/anno;
- approvare il preventivo di spesa per la formazione per medici di RSA per un importo pari ad € 64.000,00/corso, dando atto che la quota di iscrizione di € 500,00 a carico del singolo medico iscritto sarà detratta dal predetto importo massimo di € 64.000,00 e che le edizioni del corso saranno due, una nell'anno 2022 e una nell'anno 2023;
- approvare l'atto aggiuntivo all'Accordo di programma 2021-2023 nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, stabilendo che tale atto ha validità a decorrere dal 1 gennaio 2021 e disponendo il rinvio, per quanto non regolato nell'atto aggiuntivo sopra citato, alla disciplina delle attività di comune interesse contenuta nell'Accordo di programma 2020-2023;

La spesa derivante dagli interventi di cui al presente provvedimento trova copertura con le risorse di cui al Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2020-23 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2085/2020 e s.m., che tra l'altro prevede al punto 1.2 l'approvazione dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma Provincia – Fondazione Bruno Kessler

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone pertanto di assegnare alla Fondazione Bruno Kessler, secondo quanto definito nell'Atto aggiuntivo allegato parte integrante del presente provvedimento, l'importo complessivo di euro 1.241.000,00 impegnando la relativa somma sul capitolo 311150, degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 come segue:

- € 371.000,00 sul capitolo 311150 dell'esercizio finanziario 2021 relativo alla prenotazione fondi n. 2016861-18;
- € 435.000,00 sul capitolo 311150 dell'esercizio finanziario 2022 relativo alla prenotazione fondi n. 2016861-19;
- € 435.000,00 sul capitolo 311150 dell'esercizio finanziario 2023 relativo alla prenotazione fondi n. 2016861-20;

Acquisiti sul presente atto i pareri dei servizi di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 che in merito non hanno formulato osservazioni (nota del Servizio provinciale competente prot. n. 751504/2021 e note di risposta del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 791512/2021 e del Servizio pianificazione strategica e programmazione europea prot. n. 795316/2021).

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione, il cui contenuto si condivide in ogni sua parte;
- visti gli atti e le norme citate in premessa;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., così come modificato dal D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 36-108/Leg., concernente il "Regolamento recante le funzioni della Giunta provinciale e la gestione amministrativa dei Dirigenti",
- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, in particolare, l'articolo 56 e l'allegato 4/2,
- vista la Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità),

- visto il Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7),

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare il preventivo di spesa 2021/2023 per la gestione organizzativa, amministrativa e contabile della formazione specifica in medicina generale e della formazione continua afferente alla medicina generale per l'importo di € 371.000,00/anno, come trasmesso dalla Fondazione Bruno Kessler con nota prot. n. nota 9 giugno 2021 (acquisita con prot. 417922 del 10 giugno 2021);
2. di approvare il preventivo di spesa per gestione della formazione dei medici di RSA per un importo pari ad € 64.000,00/corso, come trasmesso dalla Fondazione Bruno Kessler con nota 7 ottobre 2021 (acquisita con prot. n. 735240 dell'11 ottobre 2021), dando atto che la quota di iscrizione di € 500,00 a carico del singolo medico iscritto sarà detratta dal predetto importo massimo di € 64.000,00 e che le edizioni del corso saranno due, una nell'anno 2022 e una nell'anno 2023;
3. di assegnare alla Fondazione Bruno Kessler, codice fiscale e partita IVA 02003000227, quale soggetto cui è stata affidata, nell'ambito del Protocollo quadro della formazione specifica in medicina generale richiamato in premessa, la gestione organizzativa, amministrativa e contabile della formazione specifica in medicina generale, delle iniziative di formazione continua afferenti alla medicina generale e della formazione dei medici di RSA, la somma di euro 1.241.000,00 per il periodo 1 gennaio 2021- 31 dicembre 2023, utilizzando le risorse di cui al Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale approvato con deliberazione n. 2085 del 14 dicembre 2021;
4. di dare atto che la gestione organizzativa, amministrativa e contabile della formazione specifica in medicina generale e delle iniziative di formazione continua afferenti alla medicina generale e della formazione per i medici di RSA rappresenta un'attività aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'Accordo di programma 2020-2023 per la XVI Legislatura tra la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler e che le risorse di cui al precedente punto 3) sono vincolate alla realizzazione di tali attività;
5. di approvare, tenuto conto di quanto riportato al punto 4, l'atto aggiuntivo all'Accordo di programma 2020-2023 per la XVI Legislatura tra la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 1), stabilendo che tale atto ha validità, nelle more della relativa sottoscrizione, a decorrere dal 1 gennaio 2021;
6. di disporre il rinvio, per quanto non regolato nell'atto aggiuntivo di cui al precedente punto, alla disciplina delle attività di comune interesse contenuta nell'Accordo di programma 2020-2023 per la XVI Legislatura tra la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler;
7. di autorizzare il Presidente della Giunta provinciale alla sottoscrizione dell'atto di cui al precedente punto 5) del dispositivo;

8. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.241.000,00, ai sensi dell'articolo 56 e dell'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel rispetto dell'esigibilità della spesa, impegnando la stessa nel seguente modo:
  - € 371.000,00 sul capitolo 311150 dell'esercizio finanziario 2021 relativo alla prenotazione fondi n. 2016861-18;
  - € 435.000,00 sul capitolo 311150 dell'esercizio finanziario 2022 relativo alla prenotazione fondi n. 2016861-19;
  - € 435.000,00 sul capitolo 311150 dell'esercizio finanziario 2023 relativo alla prenotazione fondi n. 2016861-20;
  
9. di dare atto che il Servizio provinciale politiche sanitarie e per la non autosufficienza è referente per ogni aspetto relativo all'attuazione delle iniziative affidate alla Fondazione Bruno Kessler mentre spetta al Servizio competente in materia di ricerca l'erogazione del finanziamento concesso con il presente provvedimento secondo le modalità stabilite nell'Atto di cui al punto 4) del dispositivo;
  
10. di mettere a disposizione l'importo finanziario di cui al punto 8) al Servizio competente in materia di ricerca, per l'assegnazione vincolata delle risorse a FBK.

Adunanza chiusa ad ore 11:49

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Atto Aggiuntivo

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

**ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 2020/2023 TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA FONDAZIONE BRUNO KESSLER PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E DELLA INIZIATIVE DI FORMAZIONE CONTINUA AFFERENTI**

tra

**Provincia Autonoma di Trento** (di seguito denominata Provincia) con sede a Trento, in Piazza Dante, 15, codice fiscale e e P.I.V.A. 00337460224, rappresentata dal dottor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_(\_\_\_\_) il\_\_\_\_, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. \_\_di data\_\_;

e

**Fondazione Bruno Kessler** (di seguito denominata FBK), con sede legale a Trento, via Santa Croce, 77, codice fiscale e P.I.V.A. 02003000227 rappresentata per la carica dal professor Francesco Profumo, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale Rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Fondazione;

Premesso che

- Tra Provincia ed FBK è in essere l'Accordo di programma 2020-2023 per la XVI legislatura (di seguito denominato anche Accordo in essere), sottoscritto rispettivamente in data 6 marzo 2020 da FBK e in data 3 aprile 2020 dalla Provincia, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 124 del 30 gennaio 2020;
- la scadenza dell'Accordo in essere è prevista al 31 dicembre 2023;
- come previsto dall'articolo 20 della L.P. n. 14 del 2 agosto 2005, gli Accordi di programma stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca svolta dalle fondazioni, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca;
- gli obiettivi generali di riferimento per l'Accordo in essere derivano dalle scelte strategiche della Fondazione e dai documenti programmatici vigenti della Provincia autonoma di Trento, in particolare dal Programma di sviluppo provinciale (PSP), dal Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e dal Programma provinciale della ricerca;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1748 di data 30 ottobre 2020, la Giunta provinciale ha approvato il Protocollo quadro per la formazione specifica in medicina generale tra Provincia, FBK, Ordine provinciale per i Medici Chirurghi e Odontoiatri e Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- in data 2 ottobre 2020 il Consiglio di amministrazione di FBK ha approvato i contenuti del Protocollo, delegando il Presidente alla sottoscrizione dello stesso;
- detto Protocollo sottoscritto da Provincia, FBK, Azienda provinciale per i servizi sanitari e Ordine provinciale dei medici chirurghi rispettivamente in data 11.11.2020, 12.11.2020, 27.11.2020 e 3.12.2020 ridisegna l'organizzazione della formazione specifica in medicina generale provinciale di cui al Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m., coinvolgendo i soggetti istituzionali che ad oggi, a diverso livello e secondo le specifiche competenze, contribuiscono alla sua gestione; viene in particolare valorizzato il ruolo di Fondazione Bruno Kessler, quale soggetto portatore di una cultura dell'innovazione e promotore in questi anni, insieme all'Ordine dei medici, di percorsi di ricerca per la salute, la continuità



delle cure e l'assistenza sanitaria sul territorio, i cui esiti sono stati proficuamente trasferiti nell'offerta formativa dei corsi di formazione specifica in medicina generale e nelle iniziative di formazione continua afferenti alla medicina generale;

- detto Protocollo, nel declinare le competenze nella formazione specifica in medicina generale dei diversi soggetti istituzionali, demanda la gestione organizzativa, amministrativa e contabile della formazione ad FBK, con relativa assegnazione dei finanziamenti tramite Atto aggiuntivo all'Accordo di programma in essere;
- fermo restando quanto previsto dal Protocollo quadro sopra citato relativamente all'assegnazione, tramite atto aggiuntivo all'Accordo di programma in essere, delle risorse economiche per la gestione organizzativa, amministrativa e contabile della formazione specifica in medicina generale e delle altre iniziative rientranti in detto Protocollo, la Fondazione Bruno Kessler ha evidenziato nell'ambito dei propri strumenti di programmazione (Piano triennale delle attività e budget economico 2021-23 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 112 di data 29 gennaio 2021) la compartecipazione alla gestione della Scuola di formazione specifica in medicina generale, in quanto da alcuni anni detta Scuola è ubicata presso la sede della Fondazione medesima, a seguito di contratto di comodato stipulato con la Provincia.
- il Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2020/2023 approvato, ai sensi dell'articolo 24 della L.P. n. 16 del 23 luglio 2010, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2085 del 14 dicembre 2020, ha programmato anche per il prossimo triennio l'attivazione di corsi di medicina generale prevedendo le relative risorse a carico del bilancio provinciale;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. \_\_\_ di data \_\_\_ ha approvato la stipulazione del presente Atto aggiuntivo;
- ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m. recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", la documentazione antimafia non è prevista;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

## **Articolo 2**

### **Oggetto dell'Atto aggiuntivo**

La Provincia, attraverso il presente Atto aggiuntivo demanda alla Fondazione, che vi provvede con personale dedicato e dalla stessa individuato, la gestione organizzativa, amministrativa e contabile:

- della formazione specifica in medicina generale di cui al Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m.;
- delle iniziative di formazione continua afferenti alla medicina generale approvate dal Comitato di coordinamento della formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 4 del Protocollo quadro richiamato in premessa;
- della formazione dei medici di RSA.

Convenzionalmente si denomina “Scuola di formazione specifica in medicina generale della provincia di Trento” (di seguito anche Scuola) l’area di competenza di FBK che provvede alla gestione organizzativa, amministrativa e contabile della formazione demandata. Detta denominazione deve essere riportata da FBK sulla modulistica sulla carta intestata e su tutta la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività della Scuola.

### **Articolo 3**

#### **Gestione organizzativa, amministrativa e contabile**

Rientrano nella gestione organizzativa, amministrativa e contabile della formazione oggetto del presente Atto aggiuntivo, tutte le attività attinenti alla didattica, ai servizi di supporto e alla contabilità e rendicontazione finanziaria.

All’Allegato 1 del presente Atto aggiuntivo è riportato il dettaglio delle attività.

FBK dà seguito alle attività indicate nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del corso di formazione specifica in medicina generale e tenuto conto delle soglie di pagamento e tariffe indicate nel Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale.

### **Articolo 4**

#### **Modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione**

Per le attività previste all’articolo 3 del presente Atto aggiuntivo, la Provincia assegna a FBK le relative risorse economiche per l’intero triennio, sulla base del parere espresso dal Comitato di Coordinamento, così come previsto all’articolo 4, punto 3 del Protocollo d’intesa indicato in premessa.

Entro le tempistiche previste per la rendicontazione di cui all’articolo 12 dell’Accordo in essere, FBK presenta annualmente una relazione delle attività svolte ed una rendicontazione dei costi sostenuti, delle quote di adesione ed eventuali altre entrate conseguite da altri soggetti pubblici o privati diversi dalla Provincia.

La Fondazione si impegna, in ogni caso, su specifica richiesta a presentare distinte relazioni al Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza competente in materia.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 e 11 dell’Accordo in essere, il finanziamento provinciale è erogato dalla Struttura Provinciale competente in materia di ricerca a favore di FBK, tramite fabbisogno di cassa sulla base dei costi sostenuti al netto delle quote contributive, rendicontati e ritenuti ammissibili, acquisita l’attestazione da parte del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza sulla regolare esecuzione delle attività e sulla congruità della spesa.

### **Articolo 5**

#### **Durata**

Il presente Atto aggiuntivo ha validità dal 1 gennaio 2021, anche nelle more della sottoscrizione, e fino al 31 dicembre 2023.

### **Articolo 6**

#### **Trattamento dei dati personali**

In relazione alle attività oggetto del presente Atto aggiuntivo, per le attività di trattamento dei dati dei medici in formazione, ai sensi del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (di seguito Regolamento), Titolare del trattamento è la Provincia, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

FBK tratta i dati personali relativi ai medici in formazione esclusivamente in ragione delle attività oggetto del presente Atto aggiuntivo. Pertanto, con la sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo, FBK ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato 2 al presente Atto aggiuntivo, denominato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati", per gli adempimenti previsti nel presente Atto e nei limiti e per la durata dello stesso. Per la Provincia l'allegato 2 del presente Atto aggiuntivo è sottoscritto dal dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del presente Atto - compresi gli eventuali rinnovi, proroghe, integrazioni o estensioni dello stesso - e si considera revocata a completamento dell'incarico. In qualità di responsabile del trattamento, FBK ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati personali ai sensi dell'art. 37 del Regolamento.

Per tutte le attività poste in essere da FBK nell'ambito dell'attività oggetto del presente Atto e non rientranti in quelle di cui al precedente punto, che comportano il trattamento di dati personali, Titolare del trattamento è FBK. In qualità di Titolare del trattamento, FBK si impegna al rispetto del Regolamento e risponde degli obblighi di cui all'art. 24 del Regolamento nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14.

## **Articolo 7**

### **Rinvii**

Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni dell'Accordo in essere e, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili della Scuola, degli atti provinciali in materia di formazione specifica in medicina generale richiamati in premessa.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni fiscali**

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Atto Aggiuntivo è a carico della Fondazione Bruno Kessler.

Agli effetti fiscali il presente atto aggiuntivo rientra tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4 e della Tabella, articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Redatto in un originale ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto

**Dettaglio delle attività di cui all'articolo 3**

Elenco delle attività relative alla gestione organizzativa, amministrativa e contabile da parte di FBK.

- Assegnazione dell'incarico al direttore della Scuola nominato dal Comitato di Coordinamento di cui al Protocollo quadro richiamato in premessa.
- Assegnazione degli incarichi per i ruoli di coordinamento.
- Pubblicazione e gestione degli avvisi per la formazione e relativa assegnazione degli incarichi di docente, tutore, animatore, simulatore.
- Programmazione e gestione del calendario orario delle attività formative.
- Gestione delle presenze dei medici in formazione.
- Gestione dei libretti personali dei medici in formazione, con attestazione del raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'ammissione all'esame finale.
- Gestione dei rapporti con le strutture della rete formativa per l'organizzazione dei tirocini.
- Organizzazione degli esami certificativi al termine del I e del II anno.
- Organizzazione della formazione dei medici tutori, dei medici docenti e animatori del corso di formazione specifica in medicina generale per il loro inserimento nell'albo provinciale dei medici tutori e dei medici docenti.
- Organizzazione delle iniziative di formazione continua afferenti alla medicina generale approvate dal Comitato di Coordinamento provinciale (compreso accreditamento ECM, pagamento incarichi e eventuali spese organizzative).
- Organizzazione della formazione per medici delle RSA
- Predisposizione del setting per lo svolgimento delle attività teoriche e per la gestione dell'esame finale dei corsi di medicina generale.
- Gestione, tramite medico competente, delle visite mediche e organizzazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
- Riconoscimento e pagamento dei servizi di ristorazione a favore dei medici in formazione secondo quanto previsto dal Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale.
- Acquisto di materiale didattico, di cancelleria e, previa autorizzazione del Servizio politiche sanitarie e autosufficienza, di strumentazione didattica da inventariare.
- Aggiornamento e manutenzione del sito internet della Scuola.
- Predisposizione del preventivo triennale ed eventuali aggiornamenti della formazione oggetto del presente Atto aggiuntivo.

- Elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 4.
- Tenuta della contabilità ed elaborazione della rendicontazione di cui all'articolo 4.

## Trattamento Dati personali

ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Provincia Autonoma di Trento) AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Soggetto contraente) PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE

Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) “si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione”;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, “Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...”;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, “I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, “...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...”;
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il “Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”;
- FBK si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento;

Tutto ciò premesso si disciplina che:

**Art. 1** - Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma 2020/2023 per l'organizzazione della formazione specifica in medicina generale e iniziative formative afferenti (di seguito, “Atto aggiuntivo”) la Provincia autonoma di Trento, in qualità di “Titolare del trattamento” (di seguito, il “Titolare”), nomina FBK “Responsabile del trattamento” (di seguito, il “Responsabile”), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che

il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione dell'Atto Aggiuntivo.

Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

**Art. 2** – I dati personali trattati dal Responsabile concernono sia i dati c.d. “comuni” che quelli annoverabili nelle particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del Regolamento (dati c.d. “sensibili”), nonché quelli di cui all'art. 10 (dati c.d. “giudiziari”); il trattamento dei dati di cui all'art. 10 deve avvenire in ogni caso nel rispetto della normativa vigente. Le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: medici iscritti alla formazione. Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione all'Atto aggiuntivo, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esercizio di un compito di interesse pubblico relativo al servizio di formazione e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni di trattamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso. Ulteriori e particolari operazioni di trattamento saranno consentite soltanto qualora siano state espressamente richieste, per iscritto, dal Titolare al Responsabile. Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

**Art. 3** – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

- a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello minimo di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;
- c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi dell'Atto aggiuntivo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo Data Protection Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato;
- e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della “valutazione di impatto”

(“Data Protection Impact Assessment”, di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisse al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisse gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l’analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest’ultimo. Con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest’ultimo è sin d’ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all’Autorità di controllo e la comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura provinciale direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell’evento, ogni data breach che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

f) provvedere alla nomina del Data Protection Officer (di seguito, “DPO”), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l’effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;

g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dall’Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l’elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l’operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l’attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest’ultimo l’identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all’art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell’Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l’esecuzione dell’Atto aggiuntivo, nonché il nominativo del DPO;

j) provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto su richiesta del Titolare (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

**Art. 4** - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il “sub-Responsabile”) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l’opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale subResponsabile, un contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico –



imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o addendum intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale. Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il subResponsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Art. 5 – Ogni comunicazione da effettuare ai fini del presente atto dovrà essere inviata a:

per il Titolare:

- per l'esecuzione dell'atto: il dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza

- per segnalazioni di Data Breach: Unità di missione semplice per la protezione dei dati personali:

[idprivacy@provincia.tn.it](mailto:privacy@provincia.tn.it)

per il Responsabile:

- FBK per la Scuola/Scuola di formazione specifica in medicina generale - Responsabile Interno del

Trattamento: Andrea Simoni – Referente: Antonella Graiff [graiff@fbk.eu](mailto:graiff@fbk.eu)

- Data Protection Officer: Anna Benedetti [privacy@fbk.eu](mailto:privacy@fbk.eu), [privacy@pec.fbk.eu](mailto:privacy@pec.fbk.eu)

Art. 6 - In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 7 – Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale dell'Atto aggiuntivo; pertanto, avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione del contratto stesso, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.

Art. 8 – Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto l'Atto Aggiuntivo, esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti dell'Atto aggiuntivo. Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell'approvazione dell'Atto aggiuntivo, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull'aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate. Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l'approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.

Provincia Autonoma di Trento Il dirigente del Servizio Politiche sanitarie e per	Fondazione Bruno Kessler
---	--------------------------

la non autosufficienza	